

Citta' metropolitana di Torino

D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015 - Concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo, in Comune di Torino località Via Ravina – Via Carcano, ad uso climatizzazione (geotermico), lavaggio mezzi, irrigazione aree verdi, igienico-sanitario nonché per uso rifornimento autobotti per pulizia strade e piazze, assentita alla AMIAT SpA.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 747-35907 del 3-11-2015; Codice Univoco: TO-P-10586.

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

(... omissis ...)

DETERMINA

1. nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla AMIAT SpA - P. IVA 07309150014 - con sede legale in Torino, Via Germagnano n. 50, la concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante n. 1 pozzo profondo 14 metri in falda superficiale, in Comune di Torino località Via Ravina – Via Carcano - dati catastali di ubicazione dell'opera: Foglio 1211 Particella 9 - in misura di litri/s massimi complessivi 15 e medi 3,25 per complessivi metri cubi annui 102.500 di cui ad uso civile metri cubi annui 72.900 (litri/s medi 2,31) ed ad uso produzione di beni e servizi per usi direttamente connessi con la prestazione del servizio metri cubi annui 29.600 (litri/s medi 0,94), da utilizzarsi dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;
 2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
 3. di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D. Lgs 152/2006 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
 4. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quindici successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
 5. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
 6. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22. Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.
 7. di informare che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte, per causa a lui imputabile, della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. (...omissis...)"
- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 10-11-2015. (... omissis ...)